

**REGIONE
TOSCANA**



Regione Toscana

**Diritto allo studio scolastico
Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021**

Indice

Premessa	Pag. 2
I. Riferimenti normativi	Pag. 3
II. Tipologia di intervento	Pag. 3
1. Pacchetto scuola	Pag. 3
III. Modalità e procedure per la programmazione ed il funzionamento del sistema	Pag. 5
1. Riparto dei fondi	Pag. 5
2. Procedure e tempi per la programmazione, l'assegnazione, l'erogazione ed il controllo delle risorse	Pag. 5
3. Modalità operative per la gestione del sistema "pacchetto scuola"	Pag. 7

PREMESSA

Il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione che lo sancisce all'articolo 34.

L'attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e della efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.

Costituiscono il punto di riferimento operativo per la definizione delle Linee guida per il prossimo anno scolastico 2020/2021:

- il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”, che per promuovere il successo scolastico e formativo prevede interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio.

Le finalità principali che si intendono perseguire anche per il prossimo anno scolastico sono quelle di:

- a) confermare il sostegno per tutto il percorso scolastico, promuovendo l'accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado;
- b) confermare il percorso di razionalizzazione del sistema regionale degli incentivi economici per il diritto allo studio scolastico relativamente alla tipologia degli incentivi adottati, riproponendo anche per il prossimo anno scolastico il “pacchetto scuola”.
- c) proseguire il percorso già avviato negli ultimi anni per la razionalizzazione del sistema di incentivi che ne riveda i processi di assegnazione e di erogazione, rendendoli più coerenti con la tempistica dell'anno scolastico allo scopo di assicurare ai destinatari il percepimento del beneficio in tempi utili per un effettivo esercizio del diritto allo studio. In tal senso si consoliderà quanto disposto lo scorso anno scolastico in merito all'impegno per ottimizzare i procedimenti amministrativi ed il flusso finanziario, confermando la semplificazione dei passaggi e velocizzando l'erogazione delle risorse, anche agendo sulla tempistica di tutto il procedimento di individuazione degli idonei attivato prescindendo dagli esiti scolastici di fine anno, in modo da evitare che tempi troppo lunghi rischino di vanificare l'intervento stesso.
- d) migliorare la corrispondenza tra il riparto delle risorse disponibili e l'effettivo fabbisogno manifestato dai comuni e unioni di comuni, variando la tempistica del riparto stesso che viene posticipata dopo l'approvazione delle graduatorie degli idonei.
- e) proseguire il percorso già avviato negli ultimi anni per garantire quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio, anche attraverso l'adozione di strumenti unificati a livello regionale per la presentazione delle domande, l'adozione dei bandi, la gestione delle graduatorie e dei relativi sistemi informativi mediante l'implementazione dell'apposito applicativo regionale web, anche facilitando lo svolgimento delle necessarie verifiche da parte dei Comuni/Unioni sul possesso dei requisiti di accesso al beneficio.

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

LR n. 32/2002 e ss.mm.ii. “*TU della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro*”;
DPGR n. 47/R /2003 Regolamento di attuazione della LR 32/2002 e ss.mm.ii.;
Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;
Legge n. 448/98 – art. 27;

II. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per l’anno scolastico 2020/2021 si conferma un’unica forma di incentivo economico individuale denominato “pacchetto scuola”.

II.1 - Pacchetto scuola

Il “pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata. Gli studenti di cui sopra devono essere appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo fissato con il presente atto.

Si tratta di una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

Il pacchetto scuola viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità di seguito indicate. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla.

Quantificazione importo

L’importo del pacchetto è unico per ogni ordine di scuola (secondaria primo grado, secondaria secondo grado) e classe di corso.

Viene quantificato diversamente in ragione della dislocazione geografica per gli studenti residenti nelle isole minori (Capraia Isola e Isola del Giglio) per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado sul continente.

Tabella importi regionali

	Importo standard euro	Importo minimo (60%) euro
Scuola secondaria I e II grado (tutte le classi di corso)	300	180
Scuola secondaria II grado residenti isole minori	5.000,00	3.000,00

Con riferimento alle risorse disponibili ed al fabbisogno sul territorio, i Comuni e Unioni di Comuni (d’ora in avanti Unioni) possono disporre una diminuzione dell’importo standard regionale, che comunque non dovrà essere inferiore al 60% dello stesso. La quantificazione del pacchetto scuola - nell’ambito del *range* regionale di cui sopra - viene determinata successivamente al riparto delle risorse disponibili effettuato dalla Regione Toscana, sulla base di indicazioni da parte della Struttura

competente della Regione medesima e anche in coordinamento con la Zona per l'educazione e l'istruzione e la Provincia/Città Metropolitana.

I Comuni/Unioni dovranno adottare bandi trasparenti sulla base dello schema unificato di bando regionale.

Gli studenti beneficiari vengono finanziati in ordine di graduatoria ISEE unica su base comunale o di Unione di Comuni.

Gli importi standard regionali, sia per pacchetto scuola ordinario sia per pacchetto scuola isole minori, possono essere aumentati dai Comuni/Unioni solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- integrazione, dei fondi regionali e/o statali assegnati, con risorse proprie;
- copertura di tutti gli aventi diritto in base ai requisiti regionali, mediante erogazione degli importi standard regionali.

Qualora le risorse destinate al pacchetto scuola riservato agli studenti residenti nelle isole minori non siano sufficienti ad erogare a tutti i destinatari l'importo standard di euro 5.000,00, si fa presente che l'importo minimo non può essere inferiore ad euro 3.000,00 pro capite.

Il pacchetto scuola destinato a studenti residenti nelle isole minori che frequentano scuole secondarie di II grado sul continente non è cumulabile con il pacchetto scuola ordinario.

Requisiti di accesso ai benefici

Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione per l'a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

b) requisiti economici: l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro (36.000,00 euro per gli studenti residenti nelle isole minori che frequentano scuole secondarie di II grado sul continente);

c) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

I requisiti relativi all'età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Modalità e condizioni per l'accesso e l'erogazione dei benefici

I benefici vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di graduatorie comunali o di Unioni di Comuni stilate in ordine di ISEE crescente. I Comuni e le Unioni adottano annualmente il bando per l'assegnazione dei benefici rivolti agli studenti residenti.

Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Le domande presentate per il pacchetto scuola e risultate idonee possono venir utilizzate dalla Regione Toscana anche per l'accesso ad altri benefici in materia di diritto allo studio.

III. MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

La parte che segue dispone indirizzi operativi ed indica modalità per la programmazione, il controllo e la gestione del pacchetto scuola così come definito nel presente documento.

III.1 - Riparto dei fondi

III.1.1. Modalità generali per il riparto dei fondi per l'a.s. 2020/2021

I fondi disponibili per il diritto allo studio scolastico per l'a.s. 2020/2021 sono ripartiti dalla Regione fra i Comuni/Unioni in maniera proporzionale al fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune/unione dopo la redazione delle graduatorie degli idonei.

Il riparto è effettuato con decreto del dirigente competente.

La Regione provvede altresì allo stanziamento delle risorse destinate alle isole minori.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, queste possono essere parimenti assegnate nel corso dell'anno scolastico. Le stesse saranno assegnate in modo proporzionale al fabbisogno non coperto con le precedenti assegnazioni nell'obiettivo di massima parità di trattamento sul territorio regionale.

III.1.2. Modalità per i fondi statali

I fondi statali stanziati per il diritto allo studio scolastico sono analogamente ripartiti dalla Regione tra i Comuni/Unioni.

I Comuni/Unioni, nell'adozione dei relativi atti, si atterranno al presente atto di indirizzo - unico per l'intero pacchetto scuola - adottato dalla Regione, nonché alle eventuali modalità operative indicate dalle rispettive Province e dalla Città Metropolitana.

I Comuni/Unioni utilizzano tali fondi statali insieme ai fondi regionali per il pacchetto scuola, adottando un bando unico e redigendo una graduatoria unica, secondo le modalità di cui al presente atto.

III.1.3. Disposizioni in materia di utilizzo di risorse assegnate recuperate

Qualora un Comune recuperi risorse già assegnate a seguito di revoca del beneficio (esempio per accertamento sui requisiti), lo stesso comunica il recupero di tali somme alla Provincia di riferimento che ne invia comunicazione alla Regione. Di tali importi si potrà tener conto nelle assegnazioni dell'anno scolastico successivo.

III.1.4. Risorse residue

Le eventuali somme residue potranno essere utilizzate dai Comuni/Unioni per la medesima finalità, nel corso dell'anno scolastico successivo.

III.2 - Procedure e tempi per la programmazione, l'assegnazione, l'erogazione ed il controllo delle risorse.

La Regione provvede al riparto dei fondi fra i Comuni/Unioni con decreto del dirigente competente, in maniera proporzionale al fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune/unione dopo la redazione delle graduatorie degli idonei, secondo criteri volti al perseguimento della massima parità di trattamento sul territorio.

La struttura regionale competente può disporre eventuali indicazioni relative all'implementazione della procedura tramite comunicazioni agli enti interessati, anche in relazione alla scadenza per

l'approvazione delle graduatorie dei beneficiari da parte dei comuni e ai tempi di erogazione ai beneficiari.

Le Province e la Città Metropolitana provvedono alle relative comunicazioni ai Comuni/Unioni e possono adottare - previa concertazione con le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione- proprie linee di programmazione territoriale, nonché le modalità operative e procedurali per la redazione e trasmissione delle graduatorie ed ogni altra indicazione ritengano necessaria per l'attuazione degli interventi. Possono destinare risorse proprie aggiuntive finalizzate agli interventi di cui al presente atto.

I Comuni/Unioni adottano entro il giorno **8 maggio 2020** un avviso pubblico per l'erogazione dei benefici redatto coerentemente al presente atto di indirizzo regionale ed alle linee di programmazione eventualmente definite dalle Province e dalla Città Metropolitana e secondo lo schema di bando unificato regionale approvato con Decreto del Dirigente regionale competente.

È consigliata l'apertura dei bandi ai cittadini per la durata di quattro settimane circa.

I Comuni/Unioni effettuano con la massima accuratezza l'istruttoria su tutte le domande presentate ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici, del valore ISEE dichiarato e dell'iscrizione dello studente a scuola.

I Comuni/Unioni trasmettono entro il giorno **30 luglio 2020** alle Province e alla Città Metropolitana le graduatorie dei soggetti idonei.

Analogamente si procede per i Comuni delle isole minori.

Le Province e la Città Metropolitana effettuano le necessarie verifiche sugli atti e sulle graduatorie degli idonei dei comuni/unioni, anche allo scopo di accertarne la coerenza con il presente provvedimento e con le proprie linee di programmazione territoriale, che comunicano, tramite protocollo telematico (interoperabilità o posta certificata inviata a: regionetoscana@postacert.toscana.it), alla Regione entro il giorno **31 agosto 2020** e attraverso l'applicativo regionale web dedicato.

Tutte le informazioni relative alle domande pervenute e alle relative graduatorie sono da inserire a cura dei Comuni/Unioni, Province e Città Metropolitana nell'apposito applicativo web predisposto dalla Regione Toscana.

Le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione specifici *format* che consentano l'acquisizione per ciascun Comune/Unione: dei dati sugli esiti dei controlli a campione effettuati dai Comuni/Unioni ai sensi del paragrafo 3.3., nonché ulteriori informazioni definite dalla Regione da trasmettersi anche in via telematica mediante gli strumenti appositamente predisposti dalla Regione Toscana.

La Regione provvede ad erogare i finanziamenti spettanti ai Comuni/Unioni, previa attestazione da parte di questi ultimi di aver provveduto all'erogazione a favore dei beneficiari del pacchetto scuola dell'anno scolastico precedente.

I Comuni/Unioni provvedono più celermente possibile all'approvazione delle graduatorie dei beneficiari sulla base delle risorse assegnate, nonché alla celere erogazione del beneficio agli aventi diritto, anche in applicazione delle indicazioni eventualmente fornite dalla Struttura regionale competente a mezzo comunicazioni.

In relazione alle isole minori qualora il fabbisogno risulti superiore agli stanziamenti previsti, la Regione opera il riparto delle risorse disponibili proporzionalmente al fabbisogno dei due Comuni. Qualora lo stanziamento regionale risulti invece in eccedenza rispetto al fabbisogno rilevato nei due Comuni, la Regione potrà utilizzare il residuo nell'ambito delle risorse per gli altri pacchetti scuola di cui al presente atto.

Le risorse di cui sopra saranno assegnate in modo proporzionale al fabbisogno non coperto con le precedenti assegnazioni con l'obiettivo del perseguimento della massima parità di trattamento sul territorio regionale.

III.3 - Modalità operative per la gestione del sistema “Pacchetto scuola”.

III.3.1. Avviso pubblico

Gli avvisi per l'assegnazione dei pacchetti scuola individuali sono adottati dai singoli Comuni/Unioni sulla base dello schema di bando regionale.

Tramite intese fra gli enti locali possono essere adottati avvisi unici a livello di gruppi di Comuni, di Zone per l'educazione e l'istruzione o anche di intere Province/Città Metropolitana.

Le Province e la Città Metropolitana – al fine di garantire omogeneità sul proprio territorio e di fornire supporto tecnico ai Comuni/Unioni – possono consigliare l'adozione di importi uniformi sul proprio territorio.

I Comuni, le Unioni, le Zone, le Province, la Città Metropolitana e la Regione si impegnano a dare la massima pubblicizzazione e diffusione del pacchetto scuola di cui al presente atto.

Al fine di pubblicizzare tali contributi presso i potenziali beneficiari nonché al fine di facilitare la raccolta delle domande, i Comuni sono invitati ad attivare ogni forma di collaborazione reciproca e con le Scuole.

Le domande vengono presentate dagli interessati al Comune di residenza. L'istruttoria di tutte le domande presentate viene effettuata dal Comune/Unione competente ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici, del valore ISEE dichiarato e dell'iscrizione dello studente a scuola; il Comune/Unione provvede anche ai controlli di cui al paragrafo 3.3 nonché all'erogazione del pacchetto scuola a favore del beneficiario.

III.3.2. Criteri per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici

Al fine di promuovere equità nella distribuzione delle risorse sul territorio regionale e pari trattamento, i Comuni, le Unioni, le Province e la Città Metropolitana si attengono ai seguenti indirizzi generali per l'adozione degli avvisi e la formazione delle graduatorie.

A) Soglia ISEE: ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo, la soglia ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente, o ISEE Minorenni nei casi previsti, è fissata su tutto il territorio regionale per l'a.s. 2020/2021 in euro 15.748,78.

Limitatamente ai pacchetti scuola riservati agli studenti delle Isole minori, che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente, il valore ISEE è fissato in euro 36.000,00.

B) Importo pacchetto scuola: gli importi da corrispondere ai soggetti beneficiari sono quelli fissati dalla Regione con il proprio atto di indirizzo e secondo le modalità indicate nel presente documento (capitolo II paragrafo II.1-tabella).

C) Criteri per la formazione delle graduatorie. Le graduatorie sono redatte dai Comuni/Unioni in ordine di ISEE crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola.

Le graduatorie dei Comuni/Unioni vengono trasmesse alle Province/Città Metropolitana di riferimento e alla Regione Toscana mediante l'apposito applicativo regionale web.

III.3.3. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

I Comuni/Unioni sono tenuti ad effettuare controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti - sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.

I controlli attinenti alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la situazione economica devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultati aventi diritto al beneficio.

In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di riferimento.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio stesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

I Comuni/Unioni danno comunicazione alle Province e alla Città Metropolitana dell'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE utilizzando il format previsto.

III.3.4. Disposizioni in materia di sistema informativo ed acquisizione dati fisici, finanziari e procedurali relativi all'attuazione degli interventi.

Comuni, Unioni, Province e Città Metropolitana forniscono alla Regione, mediante specifici format anche in via telematica e tramite l'applicativo web regionale, i dati fisici, finanziari e procedurali richiesti ai fini di consentire il monitoraggio e la valutazione sull'attuazione degli interventi a.s. 2020/2021, nonché le attività di programmazione regionale.

La trasmissione dei dati informativi richiesti, compresi gli esiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE, costituisce condizione preliminare e necessaria per l'erogazione dei fondi spettanti da parte della Regione. Il mancato rispetto dei presenti indirizzi da parte delle Amministrazioni Comunali determinerà una revisione in diminuzione del relativo riparto che potrà avere effetti anche nei successivi anni scolastici.

III.3.5. Comune competente e applicazione principio di residenza

Per la concessione del pacchetto scuola di cui al presente atto, il Comune di competenza è individuato in quello di residenza del soggetto richiedente; in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa intesa nell'ambito della programmazione territoriale.

Analogamente si procede per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Limitatamente alla fornitura gratuita di libri per la scuola primaria ed a garanzia del minore - in caso di studente domiciliato in Toscana e residente in un'altra regione che non provveda alla copertura della fornitura - è competente il Comune ove lo studente è iscritto a scuola.